

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO 8 febbraio 2001 n.18

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica italiana per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la delibera n.3 del Consiglio Grande e Generale dell'8 febbraio 2001

ValendoCi delle Nostre Facoltà

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica italiana per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese, fatto a San Marino il 21 settembre 2000, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 9 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 febbraio 2001/1700 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

(Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini)

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

(Francesca Michelotti)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL RECUPERO SECONDO METODI ECOLOGICAMENTE CORRETTI DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI IN TERRITORIO SAMMARINESE

Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana,

Vista la nota prot.n. 172/98 in data 25 febbraio 1998 a firma del Segretario di Stato per il Territorio, l'ambiente e l'Agricoltura della Repubblica di San Marino, con la quale si richiede di pervenire ad un'intesa al fine di trasferire i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese presso impianti in territorio italiano, rappresentando, a tal fine, che le ridotte dimensioni e le caratteristiche del territorio della Repubblica di San Marino nonchè l'alta densità abitativa impediscono di realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti predetti idonei ed adeguati al fabbisogno e determinano, di conseguenza, una situazione di eccezionale difficoltà nella gestione dei rifiuti;

Visto il prospetto riassuntivo allegato alla nota suddetta, concernente la valutazione previsionale di massima di produzione di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi nella Repubblica di San Marino;

Nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia;

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II punto 4, e IV:

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

E' consentita l'importazione nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e destinati ad essere sottoposti ad attività di recupero, in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, nel territorio della Repubblica Italiana.

A tal fine, la Repubblica di San Marino stipula intese con le Regioni della Repubblica Italiana tenendo conto, per quanto possibile in relazione alla tipologia dei rifiuti da recuperare ed alla situazione degli impianti specializzati ed appropriati esistenti, dell'obiettivo di ridurre i movimenti dei rifiuti

Articolo 2

Le importazioni nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle procedure stabilite dalle vigenti normative comunitaria ed italiana. Ove ne ricorrano le condizioni, le Autorità competenti di destinazione possono stipulare con la Repubblica di San Marino accordi relativi all'uso della procedura di notifica generale prevista dalla normativa comunitaria vigente.

Articolo 3

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi in uscita dalla Repubblica di San Marino devono viaggiare accompagnati dal formulario di identificazione previsto dalla vigente normativa italiana.

Articolo 4

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e importano tali rifiuti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere autorizzati secondo la normativa vigente nella Repubblica di San Marino. I predetti soggetti, qualora effettuino anche operazioni di trasporto all'interno del territorio italiano, devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. A tal fine le Sezioni regionali dell'Albo provvedono ad iscrivere, alle condizioni previste dalla normativa vigente, i trasportatori della Repubblica di San Marino che ne facciano richiesta.

Articolo 5

Per la raccolta, il trasporto, nonché per il riciclaggio ed il recupero nel territorio della Repubblica Italiana di determinate tipologie di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi prodotti sul proprio territorio, la Repubblica di San Marino può stipulare specifiche convenzioni con enti o imprese che operano sul territorio della Repubblica Italiana, ed in particolare con consorzi, anche obbligatori.

Articolo 6

I rifiuti oggetto del presente Accordo introdotti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere gestiti secondo metodi ecologicamente corretti. L'Autorità competente di destinazione è autorizzata a vietare l'introduzione dei rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che non possa essere soddisfatta la predetta condizione.

Articolo 7

Le importazioni nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti di cui al presente Accordo sono soggette al deposito, a favore della Repubblica di San Marino, di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto - compresi gli eventuali casi di spedizioni di rifiuti non conformi alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto e di traffico illecito di rifiuti -, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni.

Le Autorità della Repubblica di San Marino provvederanno allo svincolo della polizza fideiussoria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto recupero da parte della competente Autorità di destinazione.

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni che regolano il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note/Lettere tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste

dall'Accordo per la sua entrata in vigore e saranno preventivamente notificate alla Commissione Europea.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto all'altra Parte con notifica non inferiore a sei mesi.

La denuncia dell'Accordo non inciderà sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino, il 21 settembre 2000 in due originali in lingua italiana entrambi facenti egualmente fede

Per il Governo Per il Governo

della Repubblica di San Marino della Repubblica italiana